



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89 che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, al momento del *“pagamento”*;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 12, comma 4 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, che dispone che *"I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.

VISTO il D.M. n. 136 del 26 marzo 2021 del recante *"Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto – legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante"* e, in particolare l'articolo 1 del dM;

VISTO l'Avviso pubblico 22 aprile 2021, rep. n. 627 recante termini e modalità di presentazione delle domande ai sensi del citato DM 136 del 26 marzo 2021;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

CONSIDERATA l'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità formale delle domande pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulate entro il termine;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il dDG 21 luglio 2021 rep. n. 1157 di assegnazione del contributo in attuazione del decreto ministeriale 29 marzo 2021, rep. n. 136 recante *"Riparto di quota parte del Fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante"*;

VISTO il dDG 5 ottobre 2021, rep. n. 1300 recante secondo decreto di assegnazione del contributo relativo al decreto ministeriale 29 marzo 2021, rep. n. 136 recante *"Riparto di quota parte del Fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante"*;

VISTO il dDG 3 novembre 2021, rep. n. 1413 recante terzo decreto di assegnazione del contributo relativo al decreto ministeriale 29 marzo 2021, rep. n. 136 recante *"Riparto di quota parte del Fondo di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante"*;

PRESO ATTO che ulteriori Organismi, possono essere ammessi a contributo in quanto hanno regolarizzato la propria posizione;

PRESO ATTO che nell'Allegato 1 al presente decreto, sono stati inseriti 38 Organismi per i quali la situazione contributiva risulta ancora in attesa di definizione e che potranno essere liquidati, a pena di decadenza,



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

entro e non oltre la chiusura delle operazioni di contabilità dell'esercizio finanziario corrente, solo all'esito positivo della verifica DURC;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla pubblicazione definitiva a chiusura dell'istruttoria degli Organismi ammessi a contributo sulla base delle ulteriori risultanze istruttorie;

DECRETA

Art. 1

(Istanze ammesse e istanze non ammesse)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione al contributo dei soggetti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante;

Nell'Allegato 2, anch'esso parte integrante del presente decreto, sono elencati i nominativi degli Organismi definitivamente non ammessi.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio e modalità di erogazione)

La spesa di cui al presente decreto pari complessivamente ad € 625.372,00 (seicentoventicinquemilatrecentosettantadue/00) di cui € 244,00 (duecentoquarantaquattro/00) di bolli graverà sul capitolo 6670, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 5

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio Parente)